

307

Sentenza n. 14527/2014 pubbl. il 04/07/2014

RG n. 46681/2009

Repert. n. 13070/2014 del 04/07/2014

ORIGINALE



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione 2[^] civile

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

**Il TRIBUNALE DI ROMA, sezione 2[^] civile, in persona del giudice dott.
Giuseppe Cricenti, ha pronunciato la seguente**

SENTENZA

**Nel procedimento civile di primo grado, recante nr. 46681/2009
vertente tra:**

**[REDACTED] (Avv.
Klitsche de la Grange)**



Sentenza n. 14527/2014 pubbl. il 04/07/2014

RG n. 46681/2009

Repert. n. 13070/2014 del 04/07/2014

ATTORE

E

ASL ROMA [REDACTED] (Avv. Ferrara)

CONVENUTO

OGGETTO: Danni da fumo passivo

Conclusioni dell'opponente: come da atto introduttivo

Conclusioni dell'opposto: come da comparsa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori sono eredi di [REDACTED]. Quest'ultimo era dipendente amministrativo della ASL Roma [REDACTED] e durante il corso del rapporto di lavoro ha diviso una piccola stanza, priva di aperture, con un collega fumatore.

Il [REDACTED] è deceduto secondo i suoi congiunti a causa del fumo passivo assorbito durante tutto il periodo in cui ha lavorato in ASL.

Gli attori attribuiscono dunque la responsabilità al datore di lavoro.



Sentenza n. 14527/2014 pubbl. il 04/07/2014

RG n. 46681/2009

Repert. n. 13070/2014 del 04/07/2014

Prima di agire in questo giudizio, essi hanno chiesto al giudice del lavoro di accertare la responsabilità della ASL ex art. 2087 c.c. e di condannarla al risarcimento dei danni loro spettanti in via ereditaria.

In primo grado è stata esclusa la responsabilità della ASL, poi affermata con sentenza successiva della Corte di Appello.

Inoltre, le parti avevano adito il Tribunale per accertare che il decesso era avvenuto per causa di servizio ed avevano ottenuto sentenza, poi passata in giudicato, di condanna della ASL.

L'azienda si è sempre difesa, così anche in questo giudizio, sostenendo che all'epoca in cui si è svolto il rapporto di lavoro, non erano note le conseguenze negative del fumo passivo, così che non si poteva rimproverare di avere omesso il controllo utile ad evitare il danno.

la domanda può essere accolta.

Gli aspetti relativi al nesso di causalità tra il fumo passivo e il decesso, nonché alla responsabilità della azienda sono oggetto di giudicato e comunque di accertamento già fatto altrove.

In particolare, la sentenza 2079/2008, del Tribunale del lavoro, passata in giudicato, ha accertato che l'ambiente in cui lavorava il [REDACTED] era insalubre a causa del fumo dei compagni di lavoro e di stanza e che tale condizione ha determinato il decesso.

Il nesso di causalità è dunque accertato in modo incontestabile, essendo passato in giudicato l'accertamento contenuto nella predetta sentenza. Ad ogni modo, le prove testimoniali assunte in questo giudizio hanno dimostrato che il [REDACTED] era impiegato in una stanza con altri fumatori, stanza peraltro priva di aerazione adeguata, ed anche la CTU espletata in questo giudizio ha confermato il nesso di causalità.



Sentenza n. 14527/2014 pubbl. il 04/07/2014

RG n. 46681/2009

Repert. n. 13070/2014 del 04/07/2014

Quanto al fatto che tale nesso è addebitabile alla ASL, valgono le considerazioni fatte anche negli altri gradi giudizio. Sin dal 1975 la legge (n. 584 del 1975) vietava il fumo nelle corsie, e poi il D.lvo n. 626/1994 prevedeva il divieto di fumo nei luoghi esposti ad agenti cancerogeni. In realtà, la conoscenza della nocività del fumo, ed anche di quello passivo, era nota ormai da molto tempo tempo prima dell'evento lesivo. Si aggiunga che la ASL è azienda sanitaria e che dunque i suoi gestori hanno conoscenza in campo medico che ad altri soggetti potrebbero difettare. Per cui, al di là della cautela di legge, esisteva una cautela generica, che la ASL avrebbe dovuto osservare volta a mantenere salubri i luoghi di lavoro, ed impedire che vi si fumasse a danno dei non fumatori.

Ad ogni modo, l'omissione di cautele sul luogo di lavoro (ex art. 2087 c.c.) è dato ormai giudicato e da prendere qui a presupposto.

Quanto all'ammontare del danno, e tenendo anche conto della CTU espletata, in base alle tabelle in uso, la perdita del parente, considerata la convivenza e l'età dei singoli congiunti che qui agiscono, va liquidato in 269.265,00 € per [REDACTED] (coniuge convivente), 259.980,00 € per [REDACTED] (figlia convivente), 259.980,00 € [REDACTED] [REDACTED] (figlia convivente).

Va pure liquidato il danno patrimoniale consistente sia nelle spese effettuate, come documentate (funerarie e sanitarie), sia nella perdita del sostegno economico. Il [REDACTED] aveva infatti 47 anni al momento del decesso, e le attrici dipendevano dal reddito prodotto dal loro congiunto.

Vanno considerati convincenti i calcoli effettuati da parte attrice che tengono conto del fatto che, secondo una valutazione sociale tipica, i figli acquistano capacità lavorativa intorno ai 26 anni (terminati gli studi universitari) e che circa i 2/3 dello stipendio vengono destinati ai bisogni



Sentenza n. 14527/2014 pubbl. il 04/07/2014

RG n. 46681/2009.

Repert. n. 13070/2014 del 04/07/2014

della famiglia, così che appare corretto il calcolo effettuato per valutare la perdita economica subita dai familiari a causa del decesso del De Santis, Calcoli cui, di conseguenza, si rimanda.

La domanda va pertanto accolta e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, così provvede:

1. Condanna la Azienda USL Roma al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme: (a) per danno non patrimoniale 269.265,00 € per [REDACTED] (coniuge convivente), 259.980,00 € per [REDACTED] (figlia convivente), 259.980,00 € [REDACTED] (figlia convivente); b) per danno patrimoniale 55.429,32 € per [REDACTED], 59.803,10 € per [REDACTED] [REDACTED] 62.903,37 € per [REDACTED], oltre interessi dalla domanda, ed oltre 7000,00 € di spese legali, oltre IVA e CPA, nonché spese di CTU se anticipate.

Roma 26.6.2014

Il Giudice

